

*Bozza  
ultimata  
approvata  
assemblea  
Patrizi il  
1.3.2016*

# STATUTO DEL CONSORZIO DEI PATRIZI DI LEGGIA

## Statuto del Consorzio dei Patrizi di Leggia

### Sommario

<b>INGRESSO</b>	<b>2</b>
<b>I. DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>2</b>
<i>Art. 1</i> <i>Nome, sede, natura giuridica</i> .....	2
<i>Art. 2</i> <i>Scopo</i> .....	2
<i>Art. 3</i> <i>Appartenenza al Consorzio</i> .....	3
<i>Art. 4</i> <i>Obblighi dei membri e responsabilità per i debiti del Consorzio</i> .....	4
<b>II. ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO</b>	<b>4</b>
<i>Art. 5</i> <i>Organi</i> .....	4
<i>A.</i> <i>Assemblea consortile</i> .....	4
<i>Art. 6</i> <i>Composizione e diritto di voto</i> .....	4
<i>Art. 7</i> <i>Competenze</i> .....	4
<i>Art. 8</i> <i>Convocazione, ordine del giorno</i> .....	5
<i>Art. 9</i> <i>Capacità di deliberare e diritto di voto</i> .....	5
<i>Art. 10</i> <i>Svolgimento e verbale</i> .....	5
<i>Art. 11</i> <i>Riconsiderazione</i> .....	6
<i>B.</i> <i>Il Consiglio consortile</i> .....	6
<i>Art. 12</i> <i>Composizione e legittimazione</i> .....	6
<i>Art. 13</i> <i>Riunioni</i> .....	6
<i>Art. 14</i> <i>Competenze</i> .....	7
<i>Art. 15</i> <i>Rappresentanza del consorzio verso terzi</i> .....	7
<i>C.</i> <i>I revisori</i> .....	8
<i>Art. 16</i> <i>Composizione e compiti</i> .....	8
<i>Art. 17</i> <i>Vigilanza</i> .....	8
<b>III. IL PATRIMONIO CONSORTILE</b>	<b>8</b>
<i>Art. 18</i> <i>Composizione e amministrazione</i> .....	8
<i>Art. 19</i> <i>Attribuzione del patrimonio in caso di scioglimento del Consorzio</i> .....	9
<b>IV. ALTRE DISPOSIZIONI</b>	<b>10</b>
<i>Art. 20</i> <i>Onorario e indennità</i> .....	10
<i>Art. 21</i> <i>Motivi di esclusione</i> .....	10
<i>Art. 22</i> <i>Responsabilità</i> .....	10
<i>Art. 23</i> <i>Esercizio annuale</i> .....	10
<i>Art. 24</i> <i>Organo di pubblicazione</i> .....	10
<i>Art. 25</i> <i>Modifiche dello statuto</i> .....	11
<i>Art. 26</i> <i>Scioglimento e liquidazione del Consorzio</i> .....	11
<i>Art. 27</i> <i>Diritto applicabile</i> .....	11
<i>Art. 28</i> <i>Entrata in vigore</i> .....	11

## INGRESSO

Nella volontà di salvaguardare l'antica tradizione patriziale anche dopo lo scioglimento del Comune patriziale di Leggia in vista dell'aggregazione dei comuni politici di Leggia, Grono e Verdabbio che entrerà in vigore il 1° gennaio 2017, nell'ambito del proprio scioglimento e in ossequio all'art. 89 cpv. 3 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni, il Comune patriziale di Leggia attribuisce attraverso il presente Statuto il proprio patrimonio al neocostituito Consorzio dei patrizi di Leggia, affinché il nuovo ente mantenga e prosegua la tradizione patrizia.

## I. DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 Nome, sede, natura giuridica**

Con il nome **Consorzio dei patrizi di Leggia (in seguito: il Consorzio)** è costituito con sede in Leggia/GR un consorzio patriziale nella forma di corporazione di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 e 89 cpv. 3 Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni (CSC 175.050).

Come corporazione di diritto pubblico, il Consorzio si amministra autonomamente ed emana le norme necessarie per l'adempimento dei suoi compiti.

### **Art. 2 Scopo**

Lo scopo del Consorzio è l'adempimento di compiti pubblici nel Comune di Leggia, segnatamente l'amministrazione del patrimonio in maniera rispondente alle prescrizioni legali ai sensi della Legge sui comuni, in quanto il patrimonio conferitogli dal Comune patriziale di Leggia al momento della costituzione del Consorzio (art. 18 cpv. 1, 2) e i suoi proventi servono esclusivamente a progetti sul territorio del Comune di Leggia, così come è definito al 1° gennaio 2016, e a beneficio della popolazione del Comune di Leggia, dal 1° gennaio 2017 del Comune di Grono.

Il suolo agricolo che fa parte del patrimonio del Consorzio deve essere possibilmente locato o affittato ai consorziati che abitano a Leggia, dal 1° gennaio 2017 a Grono.

### **Art. 3 Appartenenza al Consorzio**

Membri del Consorzio possono essere soltanto persone fisiche attinenti di Leggia, dal 1° gennaio 2017 di Grono, che abitano a Leggia (dal 1° gennaio 2017 a Grono).

Se la condizione del cpv. 1 è soddisfatta, sono membri del Consorzio:

- a. tutte le persone maggiorenni, che al momento della costituzione del Consorzio sono attinenti di Leggia e abitano a Leggia (dal 1° gennaio 2017 a Grono);
- b. tutte le persone maggiorenni che abitano a Leggia (dal 1° gennaio 2017 a Grono) e che discendono da persone che al momento della costituzione del Consorzio sono attinenti di Leggia;
- c. i coniugi maggiorenni delle persone di cui alle lett. a, b, che acquistano l'attinenza in seguito a matrimonio con le stesse, e che abitano a Leggia (dal 1° gennaio 2017 a Grono).

Le persone che soddisfano i requisiti tenore il cpv. 1 e il cpv. 2 lett. a sono automaticamente membri del Consorzio. Le altre persone che hanno diritto ad essere membri tenore il cpv. 2 lett. b, c devono presentare una domanda di ammissione dal momento in cui soddisfano i requisiti. La domanda corredata dai giustificativi a dimostrazione dell'adempimento dei requisiti (atto di famiglia o altro documento idoneo, certificato di domicilio) deve essere inviata al consiglio consortile all'attenzione dell'assemblea consortile.

Perdono la qualità di membro del Consorzio:

- a. i membri che perdono l'attinenza di Leggia, dal 1° gennaio 2017 di Grono, o vi rinunciano validamente;
- b. i membri che cessano di abitare a Leggia (dal 1° gennaio 2017 a Grono);
- c. i membri che rinunciano all'appartenenza. La rinuncia deve essere espressa in forma scritta e ha carattere definitivo.

I membri che hanno perso l'appartenenza al Consorzio non hanno alcun diritto ad alcuna quota del patrimonio del Consorzio o a qualsiasi altra forma di liquidazione.

#### **Art. 4 Obblighi dei membri e responsabilità per i debiti del Consorzio**

L'appartenenza al Consorzio non espleta alcun obbligo di corrispondere contributi, sia di ingresso sia periodici.

Per i debiti del Consorzio risponde unicamente il patrimonio del Consorzio. È esclusa qualsiasi personale responsabilità dei suoi membri.

## **II. ORGANIZZAZIONE DEL CONSORZIO**

#### **Art. 5 Organi**

Gli organi ordinari del consorzio sono:

- A. l'assemblea consortile
- B. il consiglio consortile
- C. i revisori

#### **A. Assemblea consortile**

#### **Art. 6 Composizione e diritto di voto**

L'assemblea consortile è formata da tutti i membri del Consorzio ed è l'organo supremo del Consorzio.

#### **Art. 7 Competenze**

L'assemblea consortile ha le seguenti attribuzioni:

1. l'emanazione e la modifica dello statuto
2. l'elezione e la destituzione del consiglio consortile e del presidente
3. l'elezione e la destituzione dei revisori
4. l'approvazione del rendiconto e del conto annuale;
5. l'ammissione di nuovi membri;
6. la decisione sull'alienazione, la costituzione in pegno e la concessione di oneri permanenti su proprietà fondiarie del Consorzio;
7. lo scioglimento del Consorzio;
8. la deliberazione su tutti gli oggetti che il consiglio consortile le sottopone;

#### **Art. 8 Convocazione, ordine del giorno**

L'assemblea consortile è convocata dal consiglio consortile almeno una volta l'anno, e per il resto ogni volta che il consiglio consortile lo reputa necessario oppure a richiesta di almeno 1/5 dei membri del Consorzio.

La convocazione deve avvenire almeno 5 giorni prima dell'assemblea e deve elencare le trattande all'ordine del giorno. L'assemblea può decidere soltanto su trattande figuranti all'ordine del giorno.

#### **Art. 9 Capacità di deliberare e diritto di voto**

Ogni assemblea consortile regolarmente convocata è competente a deliberare validamente, se sono presenti almeno 5 (cinque) membri.

Ogni membro ha diritto a un voto. La rappresentanza è esclusa. Le elezioni e le votazioni avvengono per alzata di mano. A richiesta anche di un solo membro, devono essere effettuate per scheda. Nelle elezioni è eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti emessi, rispettivamente delle schede valide. In caso di parità di voti decide la sorte. Nelle votazioni una proposta è accettata se i voti favorevoli superano la metà dei voti emessi, rispettivamente delle schede valide. In caso di parità di voti la proposta è respinta. Sono riservate le deliberazioni per le quali lo statuto richiede una maggioranza qualificata.

#### **Art. 10 Svolgimento e verbale**

L'assemblea consortile è diretta dal presidente o da un altro membro del consiglio consortile da questo designato.

Il presidente designa gli scrutinatori e un segretario, possibilmente il segretario del consiglio consortile, il quale verbalizza le proposte e le deliberazioni per tutti gli oggetti trattati dall'assemblea.

### **Art. 11 Riconsiderazione**

Ogni membro può riproporre all'assemblea consortile una deliberazione per riconsiderazione. Se dalla deliberazione non è ancora trascorso un anno, l'assemblea può entrare nel merito di una domanda di riconsiderazione solo con il consenso di almeno 2/3 dei membri presenti all'assemblea.

## **B Il Consiglio consortile**

### **Art. 12 Composizione e legittimazione**

Il consiglio consortile è l'autorità esecutiva e amministrativa del Consorzio. Esso è composto da tre membri, dei quali il presidente è nominato dall'assemblea consortile. Del resto il consiglio consortile si costituisce da sé, designando uno dei membri come segretario e uno dei membri come cassiere. L'accumulo di compiti è ammesso, tranne con la presidenza.

Qualsiasi membro del Consorzio può essere eletto nel consiglio consortile, purché non sia privato della facoltà di esercitare i diritti civili politici o in altro modo impedito a ricoprire cariche pubbliche.

La durata della carica nel consiglio consortile è di 4 anni. In caso di dimissioni e uscita dal consiglio consortile, deve essere convocata un'assemblea consortile per l'elezione nella o nelle cariche rimaste vacanti fino al termine della durata della carica.

### **Art. 13 Riunioni**

Il consiglio consortile è convocato dal presidente ogni qualvolta lo richiedano le questioni consortili.

A domanda degli altri due membri, il presidente è obbligato a convocare una riunione straordinaria.

#### **Art. 14 Competenze**

Il consiglio consortile decide di tutte le questioni del Consorzio che non sono attribuite dalla legge o dello Statuto a un altro organo. In particolare il consiglio consortile:

1. amministra il patrimonio del Consorzio;
2. allestisce il conto annale, composto da bilancio, conto economico e allegato;
3. esegue le deliberazioni dell'assemblea consortile;
4. decide in questioni consortili che comportano un'uscita massima di CHF 1500 oppure un'uscita ricorrente di massimo CHF 500 l'anno.

Il presidente dirige l'assemblea consortile e presiede le riunioni del consiglio consortile. Prepara l'elenco delle trattande del consiglio consortile e dell'assemblea. In casi urgenti il presidente può prendere le necessarie disposizioni di cautela in via provvisoria.

Il cassiere tiene la contabilità del Consorzio e sottopone al consiglio consortile tutti i dati per allestire il conto annuale

Il segretario redige il protocollo delle riunioni del consiglio consortile e generalmente dell'assemblea consortile.

#### **Art. 15 Rappresentanza del consorzio verso terzi**

Il consiglio consortile rappresenta il Consorzio verso terzi e in giudizio.

I membri del consiglio consortile firmano collettivamente a due in modo vincolante per il Consorzio. Generalmente il presidente firma unitamente al segretario.

Il Consorzio provvede a una buona amministrazione del suo patrimonio, che inizialmente è composto dal patrimonio tenore gli allegati 1 e 2. Esso deve curarne il mantenimento e cercare di ottenere il miglior reddito possibile, nel rispetto del suo scopo ai sensi dell'art. 2.

Nella misura in cui il patrimonio conferito è patrimonio di congodimento ai sensi della Legge sui comuni dei Grigioni, per questo patrimonio valgono le disposizioni della predetta legge e eventuali disposizioni del Comune politico. Sono espressamente esclusi dal patrimonio di congodimento gli edifici che si trovano sulla particella no. 396 del registro fondiario di Leggia, e ubicati nei seguenti luoghi: Alp de Dara, Alp de Mea, Alp de Comun e Alp de Lugazzon, con i rispettivi anditi, e tutti gli altri immobili elencati nell'allegato 1.

In nessun caso il patrimonio o i ricavi che frutta il patrimonio possono essere distribuiti ai membri del Consorzio.

#### **Art. 19 Attribuzione del patrimonio in caso di scioglimento del Consorzio**

Se il Consorzio sarà sciolto, il suo patrimonio sarà attribuito integralmente al Comune politico di Leggia, dal 1° gennaio 2017 di Grono, o all'eventuale successore di diritto al momento dello scioglimento del Consorzio.

Il Comune dovrà utilizzare il patrimonio mobili attribuitigli con la liquidazione del Consorzio esclusivamente per manutenzione degli stabili siti sull'alpe di Dara, Comun/Mea e Lugazzon facenti parte del patrimonio immobiliare del Consorzio.

#### **IV. ALTRE DISPOSIZIONI**

##### **Art. 20 Onorario e indennità**

Per le loro prestazioni nel Consorzio, i membri degli organi consortili ricevono il seguente onorario:

Presidente:	CHF	<u>500</u>	annuo
Segretario:	CHF	<u>500</u>	annuo
Cassiere:	CHF	<u>500</u>	annuo
Revisore:	CHF	<u>100</u>	annuo

Il consiglio consortile decide dell'indennizzo delle spese e del compenso a terzi che svolgono lavori per incarico del Consorzio.

##### **Art. 21 Motivi di esclusione**

Parenti e affini in linea diretta, coniugi e fratelli non possono far parte contemporaneamente del consiglio consortile o essere revisori del Consorzio.

##### **Art. 22 Responsabilità**

La responsabilità degli organi consortili per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni è regolata dalla Legge sulla responsabilità dello Stato (CSC 150.070).

##### **Art. 23 Esercizio annuale**

L'esercizio contabile corrisponde all'anno civile. Il primo esercizio dura dalla costituzione del Consorzio al 31 dicembre 2016.

##### **Art. 24 Organo di pubblicazione**

Se la legge o lo statuto non prescrivono altri modi di pubblicazione o convocazione, le pubblicazioni e le convocazioni ai membri del consorzio avvengono con comunicazioni scritte ai membri.

#### **Art. 25 Modifiche dello statuto**

Il presente statuto può sempre essere modificato del tutto o in parte con una deliberazione dell'assemblea consortile approvata da almeno 2/3 dei membri presenti. La modifica entra in vigore dal giorno della deliberazione dell'assemblea.

#### **Art. 26 Scioglimento e liquidazione del Consorzio**

L'assemblea consortile può decidere lo scioglimento del Consorzio con una deliberazione dell'assemblea consortile approvata da almeno 2/3 dei membri presenti.

Se l'assemblea consortile delibera lo scioglimento, la liquidazione è fatta dal consiglio consortile.

#### **Art. 27 Diritto applicabile**

Per il Consorzio sono applicabili, oltre al presente statuto, le prescrizioni rilevanti della Legge sui comuni dei Grigioni e il diritto pubblico cantonale. Sussidiariamente sono applicabili le norme concernenti l'organizzazione della società cooperativa del Codice svizzero delle obbligazioni (CO, RS 220), Titolo XXIX, art. 828 segg..

#### **Art. 28 Entrata in vigore**

Il presente statuto entra in vigore con l'accettazione da parte dall'assemblea consortile il \_\_\_\_\_.

Per il Comune patriziale di Leggia  
promotore del Consorzio

Pietro Imberti, presidente

Daniilo Galbusera, segretario

I patrizi del Comune di Leggia  
co-promotori del Consorzio

- 1) Imberti Pietro
- 2) Galbusera Danilo
- 3) Sbenni Simone
- 4) Galbusera Emma
- 5) Galbusera Vito
- 6) Nosi Raviagnara
- 7) Nosi Leonardo
- 8) Sbenni Ivano
- 9) Nosi Amedeo
- 10) Dionisini Danilo
- 11) Dionisini Ettore
- 12) Galletti Claudia

Allegati:

1. estratto registro fondiario 28 maggio 2009
2. bilancio 31 dicembre 2015